

17.10.1960

STATUTO PROVVISORIO
del
Centro Studi Cinematografici

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituito dall'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico -, il Centro Studi Cinematografici, avente sede in Roma, Via della Conciliazione, 2/c. Esso agisce in conformità alle direttive espresse dai documenti pontifici sotto la consulenza dell'Assistente Ecclesiastico.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

a) realizzare e promuovere lo studio dei fenomeni relativi al cinema e sostenere l'iniziativa di quanti, con sano criterio, agiscono in tale senso.

b) promuovere la preparazione e la realizzazione di opere cinematografiche che elevino nella coscienza della sua dignità un pubblico di giovani e di adulti.

c) valorizzare e diffondere opere cinematografiche di alto valore artistico come le più adatte a realizzare la finalità precedente.

d) sostenere, incoraggiare ed educare quanti dimostrino attitudine professionale al cinema.

e) educare il gusto del pubblico ad una sempre maggiore comprensione del fenomeno cinematografico e del suo linguaggio.

f) realizzare una informazione qualificata riguardante problemi e fenomeni inerenti al cinema, e raccogliere documentazioni relative ad essi.

ARTICOLO 3 - STRUMENTI

Il Centro Studi Cinematografici persegue le sue finalità attraverso i seguenti strumenti:

- 1) corsi di cultura cinematografica
- 2) centro di studi e di ricerca
- 3) cineteca
- 4) circoli culturali e dibattiti
- 5) pubblicazioni
- 6) biblioteca

ARTICOLO 4 - ORGANI

Sono organi del Centro Studi Cinematografici, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio di Amministrazione, la Commissione di studio, i Circoli.

ARTICOLO 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Centro Studi Cinematografici è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra tre nominativi proposti dalla Presidenza dell'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico -. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CARICA DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto per la durata del presente statuto provvisorio e comunque non oltre il termine di 3 anni. La sua carica è rinnovabile.

ARTICOLO 7 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è responsabile del Centro Studi Cinematografici e presiede alla esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale. Presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo Nazionale e la Commissione di studio. Nomina due membri del Consiglio di Presidenza tra cui il Segretario.

Distribuisce gli incarichi nel Consiglio di Presidenza.

Provvede a convocare il Consiglio di Presidenza, almeno una volta ogni tre mesi, e il Consiglio Direttivo Nazionale una volta ogni sei, o quando la riunione dei medesimi sia richiesta da almeno un terzo dei membri.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 4 Membri di cui 2 Vice Presidenti, 1 Segretario e 1 Tesoriere. Il Segretario del Centro Cattolico Cinematografico è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Consulente Ecclesiastico.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza costituisce con il Presidente l'organo esecutivo del Centro.

Elegge a maggioranza assoluta i membri della Commissione di Studio.

ARTICOLO 10 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Presidente, sentito la Presidenza dell'Ente dello Spettacolo. I due Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto con maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il loro mandato ha la durata del presente statuto provvisorio e comunque non oltre il termine di 3 anni.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Centro. Determina a maggioranza assoluta l'orientamento culturale e il programma tecnico del Centro.

Elegge il Presidente del Centro Studi Cinematografici su proposta della Presidenza dell'Ente dello Spettacolo - Centro Cattolico Cinematografico - e due Vice Presidenti del Consiglio di Presidenza salvi gli articoli precedenti.

Elegge a maggioranza assoluta i Revisori dei conti.

ARTICOLO 12 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti nel numero massimo di quindici col criterio stabilito nel regolamento. Il loro mandato ha la durata del presente statuto provvisorio e comunque non oltre il termine di 3 anni.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso ha la responsabilità economica amministrativa di fronte al Consiglio Direttivo che nomina 2 Revisori dei conti per il controllo dell'operato del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 14 - LA COMMISSIONE DI STUDIO

La Commissione di Studio del Centro Studi Cinematografici ha il compito di approfondire e definire le linee culturali del Centro.

Essa è diretta dal Presidente del Centro ed agisce secondo il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 15

I circoli del Centro Studi Cinematografici sono attività organizzate che agiscono in campo culturale cinematografico sotto la direzione di un responsabile e secondo le norme indicate nel regolamento.

Essi godono nell'ambito dei principi e degli orientamenti generali del Centro libertà di azione.

Rispondono della loro attività al Consiglio Direttivo Nazionale nella persona dei loro responsabili.

I responsabili dei circoli partecipano di diritto alla elezione del consiglio direttivo nazionale.

ARTICOLO 16 - FINANZIAMENTI

L'attività del Centro Studi Cinematografici è finanziata dalla quota di iscrizione dei circoli e da eventuali altri proventi.

Roma, 17 ottobre 1960